

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE E ARREDO URBANO

ORDINANZA N. 129 del 28/02/2020

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO E SPARGIMENTO DI CORIANDOLI, STELLE FILANTI, FORMAZIONE DI FUOCHI E FUMI DI QUALSIASI NATURA E TIPOLOGIA E ABBANDONO DI VUOTI DI BOTTIGLIA ED ALTRI RIFIUTI NEI PARCHI COMUNALI.

Il Dirigente del Servizio

2

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Forlì è da tempo impegnato nelle campagne a favore dell'ambiente nelle più svariate forme, ivi compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città;

Visto il Decreto del Sindaco n° 26 del 14/09/2018, come adeguato con Decreto del Sindaco n° 14 del 24/05/2019, con cui si è attribuito l'incarico di direzione del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano all' Arch. Cristian Ferrarini;

Preso atto del potere di ordinanza attribuito ai Dirigenti incaricati dal Sindaco nell'ambito delle proprie competenze di ordinaria gestione;

Visto l'art. 28 comma 2 lett. I, del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Forlì, secondo cui è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi rifiuti vegetali) nelle aree verdi, nei corsi d'acqua e laghi. In particolare è vietato introdurre, al di fuori degli spazi dedicati alla mescita e al consumo, contenitori in vetro o altro materiale che, qualora abbandonati, possano essere di pericolo per le persone;

Considerato che si sono verificati comportamenti non adeguati nel Parco del Campus in occasione di feste di Laurea, tale per cui risulta necessario adottare misure finalizzate ad evitare che tali episodi si ripetano;

Data l'importanza che riveste per la città di Forlì il nuovo complesso Universitario in Via Corridoni ed il relativo Parco Pubblico annesso, il quale esprime il principio di sostenibilità sotto il profilo culturale, sociale ed ambientale, attraverso la valorizzazione del territorio, la tutela e il rinnovamento delle risorse naturali;

Rilevata la necessità di adottare misure atte a limitare i fenomeni di degrado potenzialmente derivanti da comportamenti non adeguati anche in occasione dei festeggiamenti delle Lauree, quali ad es. lancio coriandoli e stelle filanti, utilizzo dei c.d. "Cannoni-sparacoriandoli", formazione di fuochi e fumi di qualsiasi natura e tipologia compreso anche quelli pirotecnici di ogni entità e dimensione, consumo di bevande alcoliche e bivacchi in genere sul suolo pubblico ed in particolare nei Parchi Pubblici Comunali, compreso quello del Parco del Campus Universitario di Forlì;

Tenuto conto che i rifiuti provenienti dai comportamenti sopra elencati provocano degrado, inquinamento e deterioramento del suolo pubblico, del patrimonio arboreo e del manto erboso e che i coriandoli e stelle filanti possono ostruire le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, determinando allagamenti, inquinamento e un danno all'ambiente ed alle infrastrutture;

Visti:

- il Decreto sicurezza bis 53/2019 che vieta l'utilizzo di razzi, bengala, fuochi artificiali, fumogeni, petardi in quanto concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose;
- l'Ordinanza Sindacale Comunale n. 24 del 25/11/2019 che vieta inoltre il consumo di bevande alcoliche dentro e fuori le strutture in aree pubbliche;
- la Legge 48/2017;

3

• l'art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• il Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni

alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

• l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

• gli art. n° 32 e 38 dello Statuto Comunale di Forlì entrato in vigore il 18/06/2001, in qualità di

responsabile del Procedimento;

• il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

• il vigente Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;

per i motivi di cui in premessa

ORDINA

salvo eventi specificatamente autorizzati, all'interno dei Parchi Pubblici Comunali compreso quello del

Campus Universitario di Forlì e nelle zone di suolo pubblico connesse, il divieto di assumere comportamenti

tali da generare degrado di qualsiasi natura e tipologia ed in particolare di lanciare coriandoli e stelle filanti

con qualsiasi mezzo e strumento, nonché di produrre fuochi e fumi di qualsiasi natura e tipologia, di

abbandonare vuoti di bottiglia ed altri rifiuti.

AVVERTE

che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca

reato, comporterà ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione

pecuniaria da €. 25, 00 a €. 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni

dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a €.

50,00.

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-

line Comunale, sul sito istituzionale del Comune per ogni effetto di legge e inoltre che la sua

conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa e ogni altra forma ritenuta utile.

che la presente Ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza, alla Polizia Locale dell'Unione

dei Comuni della Romagna Forlivese e opportuna conoscenza, al Prefetto di Forlì-Cesena ed al

Questore di Forlì-Cesena.

Contro il presente provvedimento si puo' presentare ricorso:

COMUNE DI FORLI'

- entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, secondo le modalità di cui agli artt. 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità di cui all'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente del Servizio FERRARINI CRISTIAN

documento sottoscritto digitalmente